



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
(APPALTO A CORPO)

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE LAVORI
SULLA BASE DI PROGETTO DEFINITIVO
REALIZZAZIONE TORRE BIOMEDICA PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO
S.ORSOLA, BOLOGNA**

CIG 8566396D99 - CUP J35E17000030005

PARTE D’OPERA: Progetto Definitivo

I progettisti

Arch. Cristina Tartari

Ing. Andrea Gnudi

Ing. Ilir Sheu

Ing. Marco Migani

Ing. Francesca Bartolini

Arch. Federico Scagliarini

AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Carmen Carrera

Il Dirigente: Ing. Andrea Braschi

REPUBBLICA ITALIANA
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
SCHEMA CONTRATTO

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE
LAVORI SULLA BASE DI PROGETTO DEFINITIVO DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIU-
DICATRICE**

Oggi (.....).....(mese)(anno)(20.....) alle ore _____ in Bologna, presso una sala dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanita' dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna Largo Trombetti, 4, davanti a me Dott.ssa....., Ufficiale Rogante dell'Universita', delegato con D.R. n....., a ricevere e redigere gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti i Signori:

- **Dott.ssa Ersilia Barbieri** nata a Montenero di Bisaccia (CB) il 31.08.1958 e domiciliata per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376), la quale interviene non in proprio bensì in rappresentanza della medesima - denominata Universita'- ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 547 del 14.11.2016 punto ODG 11/01 e con Provvedimento del Direttore Generale Rep.n.4197 Prot. n.del 15.11.2016 e rep. n. 4567/2020, prot. n. 149947 del 27 luglio 2020 che hanno individuato le competenze proprie del Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanita' tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attivita' istituzionali dell'Area;

-..... nato ailin qualita' di Legale Rappresentante, Presidente Consiglio di Amministrazione, Consigliere Delegato e Direttore Tecnicodell'Impresa (C.F. e P.I.....) con sede legale in....., Via

PREMESSO CHE

- con provvedimento Dirigente Area Affari Generali, Rep _____, prot. n. _____, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto
- in data l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'impresa, ad esso associata, con sede in(.....), via.....P. IVA..... così come comunicato dallo stesso consorzio con nota del agli atti dell'Università;

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici

Le Parti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

L'Appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto, al progetto definitivo posto a base di gara comprensivo di quanto offerto in sede di gara, e delle osservazioni dei verificatori, atti che sebbene non materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in segno di accettazione e conservati presso l'Università, Area Affari Generali.

Le parti si danno reciprocamente atto che il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati come da elenco allegato al presente contratto;

Le Parti si impegnano comunque all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e della normativa tecnica. Per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, trovano applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Il presente Appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento della sicurezza in progettazione, l'esecuzione lavori sulla base di progetto definitivo come integrato dall'offerta tecnica e delle osservazioni dei verificatori per la realizzazione della Torre Biomedica all'interno del complesso ospedaliero S. Orsola, via Massarenti, Bo-

logna.

Formano altresì oggetto del presente contratto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n. 81/2008.

Art. 3 - Importo e categorie dei lavori

L'importo complessivo del presente appalto, ammonta a: € (euro) **IVA esclusa**, di cui:

€ per la progettazione esecutiva

€per l'esecuzione dei lavori

€ per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Categorie di lavori:

Categoria	Lavori	Oneri Sicurezza	Importo Totale categoria
OG..... prevalente	€.000.000,00	€ 000.000,00	€ 000.000,00

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Università, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Università su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

Art. 3 - Durata

1. L'appalto ha la seguente durata:

- 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'emanazione di apposito ordine di servizio da parte del R.U.P. dopo la stipula del presente contratto per l'espletamento delle attività progettuali; entro tale termine l'appaltatore dovrà acquisire eventuali autorizzazioni, laddove necessarie a seguito delle proposte presentate in gara;
- 1030 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla consegna

dei lavori per l' esecuzione dei lavori

Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante entro il termine massimo di 60 giorni oltre al tempo occorrente per completare l'iter amministrativo di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Università

L'ultimazione dei lavori avviene a seguito della redazione del certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 4 - Disposizioni generali per lavori, forniture e servizi in economia non ricompresi nell'oggetto dell'appalto

L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per il tramite della Direzione lavori, le prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia che dovranno essere fornite. Non saranno riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.

Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell'Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie.

Il prezzo dell'eventuale noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto si intende altresì comprensivo di ogni ulteriore spesa necessaria per il funzionamento degli stessi.

CAPO II

PROGETTAZIONE

Art. 5 Progettazione definitiva

La progettazione definitiva posta a base di gara, integrata dall'offerta tecnica dell'Appaltatore, e dalle osservazioni dei verificatori, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all'art 6, nonché per l'esecuzione dei lavori.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, ad eccezione di quanto proposto dall'Appaltatore nell'offerta tecnica e in conseguenza di quanto necessario per il recepimento delle osservazioni dei verificatori e comunque salvo che si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo; in tal caso, le variazioni da apportare al progetto esecutivo saranno valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi.

Art. 6 - Progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva verrà eseguita da:

Nel progetto esecutivo dovranno essere sviluppate le soluzioni migliorative proposte in sede di gara e dovrà esserne data esplicita evidenza nella relativa relazione illustrativa che dovrà anche dare evidenza del recepimento delle osservazioni dei verificatori e della rispondenza alle condizioni richieste dagli enti.

L'Appaltatore accetta che il progetto esecutivo, rimarrà di proprietà dell'Università, per effetto della sua approvazione. L'Università avrà facoltà di utilizzarlo nel proprio interesse o di affidarne l'esecuzione, in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali da parte dell'Appaltatore, ad altro soggetto esecutore senza onere alcuno per l'Università stessa, fuorché il pagamento del progetto esecutivo alle condizioni derivanti dall'offerta economica formulata in sede di gara dall'Appaltatore.

CAPO III

DISCIPLINA ECONOMICA DEI LAVORI

Art. 7 - Invariabilità del corrispettivo

Il presente contratto di appalto, si intende stipulato a corpo e il prezzo come determinato dall'offerta dell'Appaltatore resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione.

Qualora in corso di esecuzione si rendessero indispensabili eventuali ulteriori lavori, questi sono autorizzati ed eseguiti nei limiti e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori e dal RUP, in conformità a quanto normativamente previsto per le modifiche al contratto in corso di esecuzione.

Art. 8 - Anticipazione e contabilizzazione dei lavori

È prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale relativo ai lavori. Detta anticipazione è corrisposta entro 15 giorni dalla **consegna effettiva dei lavori**.

L'anticipazione è compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso di tutta la durata dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è condizionata alla costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50 del 2016. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 9 Contabilizzazione

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto.

I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base di stati di avanzamento (SAL) verranno emessi, bimestralmente, previa acquisizione da parte dell'Università della necessaria documentazione di regolarità contributiva.

Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verrà liquidato proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori.

L'Università applica una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

L'emissione dell'ultimo certificato potrà avvenire per l'importo effettivo dell'ultimo stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra.

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia fideiussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 19/01/2018 n.31 da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e di verifica di conformità, secondo quanto disposto dall'art. 235 D.p.r.207/2010.

Art. 10 – Modalità di pagamento

Qualora l'Appaltatore si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, il corrispettivo per la progettazione esecutiva sarà corrisposto direttamente al progettista/ai progettisti incaricati entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo. Il pagamento del corrispettivo per la progettazione avviene dietro presentazione dei relativi documenti fiscali con le modalità indicate di seguito, in quanto compatibili.

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto verrà effettuato all'Appaltatore con la tempistica e le modalità previste di seguito indicate, dietro presentazione dei relativi documenti fiscali.

Ai sensi dell'art. 113-bis, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, il certificato di pagamento sarà emesso dal responsabile del procedimento non oltre 7 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori, fatta salva l'acquisizione del Durc in corso di validità.

Dopo l'emissione del certificato di pagamento l'appaltatore potrà emettere la relativa fattura. Il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 113 bis, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Via

Zamboni n°33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – P. Iva 0113170376), Codice univoco Ufficio iPA GGUH1P; le stesse, ai sensi della L. 244/2007, dovranno essere emesse in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) relativo alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) scriviunibo@pec.unibo.it.

Ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 si applica lo split payment, in base al quale l'IVA sarà versata direttamente all'Erario e non pagata all'Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA.

La fattura dovrà pertanto essere emessa, secondo quanto previsto dall'art. 21 del DPR 633/1972, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", nonché relativo CIG e CUP.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CIG e del CUP.

L'Aggiudicatario comunicherà all'Università, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

CAPO IV

MODALITÀ DI ESECUZIONE

ART. 12 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento è l'Architetto Carmen Carrera.

ART. 13 - DIREZIONE LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori è istituito un Ufficio di Direzione Lavori secondo il disposto degli art. 101 D.Lgs 50/2016. La composizione dell'Ufficio della Direzione Lavori è comunicata all'Appaltatore, a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 14 - Modalità di esecuzione dei lavori - oneri ed obblighi

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-

amministrativa dell'Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna a far rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010 ai propri subappaltatori/subcontraenti, impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Università del mancato rispetto di detti obblighi da parte di questi ultimi

L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

Art. 15- Disciplina del subappalto

Previa autorizzazione dell'Università è ammesso l'affidamento in subappalto per l'esecuzione dei lavori per le sole lavorazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, secondo le vigenti disposizioni normative.

L'Università rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le ditte subappaltatrici e l'Appaltatore, restando sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenze delle opere subappaltate. In ogni caso, l'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Università del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Appaltatore è obbligato a rispettare in forza del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "*white list*"), ovvero da diniego di iscrizione.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di fornitura e di subappalto da esso stipulati una clausola con la quale i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese

a qualsiasi titolo interessate ai lavori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In mancanza di tale clausola i contratti sono nulli.

Ove l'Università fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l'autorizzazione, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori di risarcimenti o di proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all'allontanamento immediato del subappaltatore.

Il tempo necessario per il rilascio dell'autorizzazione non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di proroga o sospensione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.

Per tutti i sub-contratti stipulati che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 non sono qualificabili come subappalti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Università anche ai fini dell'ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 16 - Consegna lavori

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale di Appalto

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori, come risultante dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali, di cui all'art. 1 del presente contratto.

Art. 17 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroga

Si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Il risarcimento del danno, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice è quantificato sulla base dei criteri di cui all'art. 10 comma 2 DM MIT 49/2018.

CAPO V

MODIFICHE AL PROGETTO E ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 18 - Variazioni in sede di progettazione esecutiva

In sede di redazione del progetto esecutivo, l'Appaltatore non può apportare alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, ad eccezione di quanto proposto nell'offerta tecnica e in conseguenza di quanto necessario per il recepimento delle osservazioni dei verificatori e della rispondenza alle condizioni richieste dagli enti, pena la mancata approvazione dello stesso da parte dell'Università e la risoluzione del contratto.

Al ricorrere di una delle ipotesi di cui all'art. 106 o di una delle ipotesi di cui all'art. 19 comma 1 del presente contratto, l'Università si riserva la facoltà di indicare all'appaltatore le necessarie variazioni da apportare prima dell'approvazione del progetto esecutivo. Le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi secondo quanto disposto dal medesimo art 19.

Art. 19 -Varianti

L'Università si riserva la facoltà di introdurre varianti alle opere oggetto del contratto, e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora le varianti di cui al presente articolo comportino un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire tali prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Per le varianti che eccedano il quinto dell'importo del contratto l'Appaltatore ha facoltà di accettare le varianti disposte dall'Università, previa sottoscrizione di un atto aggiuntivo al presente contratto.

Le varianti di cui al comma precedente, sono valutate ai prezzi di contratto ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

CAPO VI

VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 20 - Modificazioni soggettive e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Entro 10 giorni l'Appaltatore deve documentare e comunicare all'Università qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica pena la sospensione dei pagamenti.

Nei casi previsti dall'art. 106 comma 1, lettera d), n. 2 e comma 13 del D.lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

Art. 21 – Recesso

L'Università ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto secondo le modalità e alle condizioni previste all'art. 109 del d.lgs. n. 50 del 2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Università prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Art. 22 – Risoluzione per diniego di approvazione o cofinanziamento

Il presente contratto si intende risolto di diritto, qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'Appaltatore non sia meritevole di approvazione da parte dell'Università.

Il ritardo nella consegna del progetto esecutivo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi costituisce grave inadempimento ai fini risolutivi del presente contratto.

È fatto salvo nei casi precedenti il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti comprensivi anche della perdita dei finanziamenti.

Art. 23 – Risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore

L'Università risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

L'Università procede alla risoluzione del contratto in caso di accertati comportamenti dell'Appaltatore che costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori.

L'Università procede altresì alla risoluzione del contratto in caso di ritardo per negligenza nell'esecuzione dei lavori previsti dal presente contratto, qualora l'inadempimento permanga allo spirare del termine assegnato dal Direttore dei lavori per recuperare detto ritardo.

L'Università può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- in caso di mancata comunicazione di modificazione soggettiva
- subappalto non autorizzato e gravi violazioni delle norme in materia di subappalti e delle prescrizioni di cui all'art. 15 del presente contratto;
- qualora l'ammontare delle penali superi la misura massima del 10% dell'importo contrattuale;
- grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro,
- grave e reiterata violazione delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

L'Università procede di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>.
- l'Università risolve il contratto qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.M. 49/2018

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Amministrazione qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

CAPO VII VERIFICHE

Art. 24 – Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

I controlli e le verifiche eseguite dall'Università nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Università.

Art. 25 – Collaudo

L'Università nomina la commissione di collaudo la quale effettua le operazioni di collaudo e trasmette i relativi documenti all'Università entro sei mesi dalla data di ultimazione dell'opera. I collaudatori provvedono altresì a emettere il certificato di collaudo.

Sono inoltre eseguiti in corso d'opera i collaudi tecnico-specialistici.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d'opera, escluso unicamente il compenso stabilito per ~~del~~ l'organo di collaudo che sarà corrisposto dall'Università.

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo l'Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad effettuare, a proprie spese e a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per dete-

rioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l'uso regolare dell'opera da parte dell'Università.

Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, l'Università ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese.

Fino a collaudo, l'Appaltatore è l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Università sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall'Università all'Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.

Art. 26 - Presa in consegna e utilizzazione delle opere realizzate

L'Università può disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui all'art. 230 D.P.R. 207/2010. Quando l'Università si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non può reclamare compensi di sorta.

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso.

L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.

I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.

CAPO VIII

GARANZIE

Art. 27- Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore ha prodotto garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'appalto n., rilasciata da, il con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 31 del 19/01/2018.

Art. 28 - Polizza del progettista

L'Appaltatore è obbligato a produrre idonea polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, conforme allo schema tipo di cui al D.M 31/2018, con massimale €.2.500.000, con specifico riferimento ai lavori progettati, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza anche derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza deve decorrere dalla stipula del contratto, ha validità per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del collaudo provvisorio.

Art. 29 - Coperture assicurative

Polizze CAR e RCT ed indennitarie decennali

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per danni che l'Appaltatore dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Amministrazione regionale da ogni responsabilità al riguardo. È fatta salva comunque la responsabilità dell'Appaltatore per i danni non coperti dalle polizze di cui al presente articolo.

L'Appaltatore è tenuto a produrre:

una polizza "tutti i rischi del costruttore" (**CAR**) comprensiva di **RCT**, secondo gli schemi tipo di cui al D.M, 31/2018, che deve prevedere

alla **Sezione A** (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):

Partita 1 – Opere: 100% dell'importo contrattuale comprensivo di IVA;

Partita 2 – Opere preesistenti: €. 5.000.000,00

Partita 3 – Spese di demolizione e sgombero: € 2.000.000,00

alla **Sezione B** (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere):

- Massimale/sinistro non inferiore a € 5.000.000

La copertura assicurativa di (**RCT**) dovrà essere indipendente (cioè non "a secondo rischio") da altre coperture che l'appaltatore avesse già in corso e deve essere integrata delle seguenti **estensioni**:

Danni a cose dovuti a vibrazioni

Danni a terzi da inquinamento accidentale

Danni a cavi e condutture sotterranee

Danni derivanti da eventi naturale e forza maggiore (terremoto, alluvioni, allagamenti, eventi atmosferici, ecc.)

Danni a terzi da interruzione / sospensione di esercizio

Danni a terzi da polvere

Danni causati da atti di terzi (compreso vandalici, terrorismo, sabotaggio, furto)

Dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere

Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Università e devono essere consegnate all'Università, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento.

E' fatta salva comunque la responsabilità dell'Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l'Università non procederà alla consegna dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga a produrre, copia della polizza **RCO** (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:

Polizza RCT/O generale dell'Appaltatore:

Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)

Massimale unico non inferiore a € **5.000.000,00**

Sezione RCO (Responsabilità Civile Operatori) verso prestatori di lavoro:

Massimale per sinistro € **5.000.000,00**

con il sotto- limite per persona di € **2.500.000,00**.

In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l'Università non procederà alla consegna dei lavori. La mancata produzione di idonea copertura assicurativa costituisce altresì ipotesi di risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

L'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, **una polizza indennitaria decennale** a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Secondo le disposizioni di cui all'art. 103 del

Dlgs 50/2016.

Detta polizza indennitaria decennale deve prevedere:

- Sezione A
- Partita 1 – Opere: 40% del valore dell'opera realizzata
- Partita 2 – Spese di demolizione e sgombero 10% della partita 1
- Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile per danni involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni personali, e danni a cose a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della precedente sezione A). € 5.000.000,00

La copertura assicurativa deve essere integrata con le seguenti estensioni:

- danni all'involucro***
- impermeabilizzazioni delle coperture e della pavimentazione esterna***
- pavimentazioni e rivestimenti***
- intonaci perimetrali o rivestimenti esterni***

CAPO IX

RESPONSABILITÀ

Art. 30 - Penali per il ritardo

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applica una penale pari allo **0,5 per mille** dell'importo relativo alla progettazione per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

In caso di ritardo superiore a 30 giorni si applica quanto disposto all'art. 22 del presente contratto

Per eventuali migliorie non realizzate dall'appaltatore o non efficaci come da proposta in offerta di gara, l'Amministrazione tratterà una somma pari al doppio del valore della migliore.

Nel caso di ritardo nell'ultimazione dell'opera si applica una penale pari **all'1 (uno) per mille** dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. L'ammontare delle penali di cui al presente articolo è dedotto dall'importo degli acconti o dello stato finale.

L'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'ultimazione dell'opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto

dell'Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l'Università stessa possa farne contestazione.

In ogni caso, l'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell'ultimazione dell'opera, dovuto a:

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- 3) l'eventuale elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall'Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori;
- 4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che il Stazione appaltante deve effettuare entro il termine di legge;
- 5) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- 6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto;
- 7) l'eventuale presentazione di varianti migliorative approvate.

In caso di accertata violazione di tali obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento> l'Università applica per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

Art. 31 - Responsabilità dell'Appaltatore circa l'esecuzione delle opere

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a regola d'arte e della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute degli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori.

L'Appaltatore deve demolire a proprie spese quanto eventualmente eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati. L'Università

può accettare tali opere; in tal caso esse sono valutate tenendo conto dell'eventuale minor valore. L'Appaltatore resta comunque obbligato ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non sono tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Appaltatore non può mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Università, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

Art. 32 - Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta siano state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 33 - Danni nel corso dei lavori e di forza maggiore

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva, o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte a evitarli. Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore l'Appaltatore de-

ve farne denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento secondo la normativa vigente.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali danni derivanti all'Università.

ART. 34 Collegio consultivo tecnico

L'Università provvede a costituire un Collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici.

Si applica l'art. 6 del Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge 120/2020.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione.

Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Università, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Università designa l'Appaltatore "Responsabile del trattamento dei dati personali", di cui l'Università stessa è titolare e che siano oggetto di trattamento in esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento di dati strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. Sarà cura dell'Appaltatore designare i soggetti incaricati del trattamento dati, inviare la lista

degli incaricati all'Università e mantenerla aggiornata.

L'Appaltatore individua in particolare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nelle persone dei Sig.ri:

- Sig. C.F.;

- Sig. C.F.;

L'Appaltatore dovrà adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Per quanto concerne l'Università, i dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell'Ente, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003. I dati saranno trattati con mezzi informatici e non. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara, per la stipula del contratto e per l'esecuzione dell'appalto.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 - 40126 Bologna.

Il responsabile del trattamento fino alla stipula del contratto è la Dott.ssa Ersilia Barbieri Dirigente Area Affari Generali Appalti e Sanità .

Gli incaricati del trattamento dati sono individuati con apposito provvedimento.

ART. 37- CONTROVERSIE

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dei lavori e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.

RT. 38 - SPESE

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente contratto, nonché eventuali altri costi per copie o adempimenti connessi, sono interamente a carico dell'Appaltatore.

Il presente contratto e' soggetto a registrazione a tassa fissa pari ad euro 200 (duecentoeuro) ai sensi dell'art.11 parte I tariffa DPR 131/89, nonché ad imposta di bollo pari ad euro 45,00 (quarantacinqueeuro) che viene assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione Int. Fin. 4.05.93 n. 11712.

ART. 39 - ALLEGATI

Al contratto si allegano come parte integrante e sostanziale i seguenti documenti

- 1) il Capitolato speciale di appalto;
- 2) elenco prezzi unitari;
- 3) cronoprogramma;
- 4) elenco elaborati progetto definitivo; + elenco elaborati offerta tecnica

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, con l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che hanno dichiarato l'atto stesso conforme alla volontà degli Enti rappresentati.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle Parti.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 consta di n.(.....) facciate e parte della v..... predisposte su file informatico dalla sottoscritta che viene dalle parti e da me firmato a norma di legge mediante certificati di firma digitale che attesto essere validi alla data odierna e con apposizione di marcatura temporale.

Per l'impresa

Firma digitale

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Firma digitale

L'Ufficiale Rogante

Firma digitale